




Scheda

Obiettivo di emissione: verifica dell'adeguamento

Verifica dell'adeguamento

L'UFAM verifica l'obiettivo di emissione se le emissioni di un gestore di impianti divergono in misura sostanziale e duratura dal percorso di riduzione¹. La verifica dell'adeguamento serve a stabilire se sussistono i motivi per tale adeguamento.



L'obiettivo di emissione è adeguato in caso di scarto di almeno il 30 per cento in un anno o del 10 per cento per tre anni consecutivi, se:

- lo scarto del percorso di riduzione è dovuto ad un aumento o ad una contrazione della produzione (modifica della quantità dell'indicatore);
- lo scarto dal percorso di riduzione dipende da una modifica della miscela del prodotto, ossia se sono state ad esempio introdotte o abolite alcune fasi di processo;
- lo scarto dal percorso di riduzione dipende da una modifica della fornitura di calore (o di freddo) da parte di terzi (p. es. nuovo collegamento alla rete di teleriscaldamento).

Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'obiettivo di emissione non viene adeguato. Inoltre, nel 2020 e nel 2021 sono state introdotte misure sgravati a causa di corona. Gli obiettivi non saranno adeguati verso il basso a meno che le emissioni di CO₂ non diminuiscano a causa di una connessione al teleriscaldamento o a causa della cessazione dell'operazione o di parte di essa. Per maggiori dettagli su questo tema, vedere le informazioni sulle misure sgravati.

¹ L'articolo 73 dell'ordinanza sul CO₂ è la base: l'UFAM adegua l'obiettivo di emissione se in seguito a una modifica sostanziale e duratura delle quantità prodotte o della miscela del prodotto oppure a causa di una fornitura di calore o di freddo da parte di terzi le emissioni di gas serra del gestore sono superiori o inferiori al percorso di riduzione.

² Nell'esempio è illustrato solo il caso di uno scarto del 10 per cento e non quello di uno scarto del 30 per cento.

Accumulazione di effetti

Se gli effetti si accumulano, l'UFAM verifica in che misura lo scarto dal percorso di riduzione dipende dall'adozione di misure, dall'aumento o dalla diminuzione della produzione, dalla modifica della miscela del prodotto o dalla fornitura di calore da parte di terzi. L'obiettivo di emissione non è adeguato se lo scarto è dovuto all'attuazione supplementare o ritardata di misure.

- Esempio: le emissioni di un gestore di impianti sono inferiori del 33 per cento in un anno rispetto al percorso di riduzione; rientrano pertanto nella verifica dell'adeguamento. Dalla verifica risulta che l'8 per cento dello scarto è riconducibile a una diminuzione della produzione e il 25 per cento all'attuazione di misure. Di conseguenza, le premesse non sono soddisfatte e l'obiettivo di emissione non viene adeguato.

Adeguamento dell'obiettivo di emissione

L'obiettivo di emissione adeguato è composto da due variabili: il punto di partenza e il potenziale di riduzione. L'adeguamento ha effetto retroattivo all'anno in cui si è registrato il primo scarto.


- Esempio: un gestore che presenta scarti: 2013: 8 per cento (non sostanziale, poiché inferiore al 10 per cento), 2014: 20 per cento, 2015: 15 per cento, 2016: 25 per cento. L'adeguamento dell'obiettivo di emissione avviene nel 2017 dopo la presentazione dei dati del monitoraggio con effetto retroattivo al 2014.

Punto di partenza: il punto di partenza è calcolato dalle emissioni di CO₂ effettive degli anni in cui si è registrato lo scarto corretti con gli effetti delle misure mancanti o aggiuntive negli stessi anni.

- Il punto di partenza di un gestore che ha già attuato più misure di quante richieste nell'obiettivo di emissione originale è più elevato delle emissioni effettive negli anni in cui si è registrato lo scarto. In tal modo si tiene conto della prestazione supplementare.
- Il punto di partenza di un gestore che ha attuato meno misure di quante richieste nell'obiettivo di emissione originale è più basso delle emissioni effettive negli anni in cui si è registrato lo scarto. Le misure non ancora realizzate devono essere attuate per raggiungere l'obiettivo.

Obiettivo di emissione: Per i gestori degli impianti che concludono un nuovo impegno di riduzione a partire dal 2022 e per gli adeguamenti degli obiettivi tra il 2013 e il 2020, il nuovo obiettivo di emissione è derivato dalla proposta di obiettivo esistente e già verificata.

Per i gestori degli impianti che hanno esteso il loro impegno di riduzione fino al 2024, il nuovo obiettivo di emissioni corrisponde a una riduzione annuale del 2% dal punto di partenza corretto dell'anno precedente. L'aggiustamento dell'obiettivo è quindi indipendente dal potenziale rimanente. Questa soluzione assicura la parità di trattamento di tutti i gestori che hanno esteso il loro obiettivo, indipendentemente dal fatto che un adeguamento dell'obiettivo sia fatto o meno. I gestori di impianti con un obiettivo di emissioni 2013-2020 semplificato non devono preparare un'analisi del potenziale in caso di adeguamento dell'obiettivo, dato che il nuovo obiettivo si basa anche sulla riduzione del 2% rispetto al punto di partenza corretto dell'anno precedente.



Esempio 4

Adeguamento dopo la deviazione

di 1*30% nel 2023

Informazione dopo la verifica dell'adeguamento

Adeguamento dell'obiettivo di emissione: ai sensi del diritto di essere ascoltata, un gestore cui è stato adeguato l'obiettivo di emissione riceve dall'UFAM la proposta di decisione al fine di poterla controllare e contattare l'UFAM in caso di domande (CO2-Abgabebefreiung@bafu.admin.ch).

Nessun adeguamento dell'obiettivo di emissione: l'UFAM informa le organizzazioni (AEnEC e act) sullo stato della verifica dell'adeguamento. L'UFAM non contatta direttamente i gestori, tranne se sussiste una domanda per ottenere attestati.

Per maggiori informazioni rimandiamo alla comunicazione per i gestori non SSQE. Per eventuali domande potete contattarci all'indirizzo CO2-Abgabebefreiung@bafu.admin.ch.